



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 23 /2025

Allegati n. 2

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – UTG

LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Oggetto: Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2022. Enti locali strutturalmente deficitari, enti locali in dissesto finanziario ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l'anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Vengono, inoltre, illustrate le disposizioni relative ai controlli che devono essere svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

- 1) Modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2022.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2025, sono stati approvati i modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell'anno 2022.

Sono tenuti alla trasmissione della certificazione in parola i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- ✓ Strutturalmente deficitari nel 2022, sulla base delle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;
- ✓ Soggetti, ai sensi dell'art. 242, comma 6, TUOEL, in via provvisoria ai controlli centrali in quanto, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il certificato al rendiconto 2020 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e sino all'adempimento;
- ✓ In dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL;
- ✓ In procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUOEL;

Tali certificati, devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 31 maggio 2025, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale interessato.

Al riguardo, si fa presente che l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta valida ai fini dell'adempimento richiesto.

È opportuno rammentare che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce "Acquisto di beni e servizi", confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce "Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi" confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all'art. 243, comma 2 lett. a) prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale

Si ritiene, infine, utile richiamare le istruzioni già fornite con precedente circolare n. 20 del 29 ottobre 2020, per quanto riguarda la compilazione ed il successivo inoltro della documentazione sul sito istituzionale web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Area tematica Finanza Locale, Sezione Area certificati, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

- 2) Adempimenti da parte delle Prefetture- UTG. Comunicazioni agli enti locali, controlli sui certificati e applicazione delle sanzioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

A decorrere dal 3 giugno 2025, possono essere reperiti nella banca dati della Finanza Locale, accessibile su rete intranet con le consuete credenziali, i certificati trasmessi per via telematica dagli enti locali.

Si pregano codeste Prefetture-UTG di richiamare l'attenzione di tali enti – indicati negli elenchi allegati alla presente circolare – in merito agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di deficiarietà strutturale, rammentando, in particolare, quelle concernenti le modalità di presentazione telematica dei certificati in questione.

Peraltro, l'art. 243, comma 5, TUOEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizione strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 della medesima disposizione o che non hanno dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari "all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'art. 161 TUOEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura".

In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi alla Direzione Centrale per la Finanza Locale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it

In riferimento a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 1, comma 781, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) dispone che *"in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL, che per l'esercizio 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243"*.

Nel ringraziare, si confida nella consueta fattiva collaborazione. Per eventuali esigenze, si segnalano i seguenti referenti:

- Per informazioni di carattere amministrativo: dott. Leonardo de Sena, tel. 06.46537330, email leonardo.desenaplunkett@interno.it
- Per informazioni di carattere tecnico o relative alle modalità telematiche di trasmissione: dott. Giancarlo Culini, tel. 06.46525268, email giancarlo.culini@interno.it

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Palomba)